

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) PER LE ESIGENZE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST.

CIG: 9268910281

CUP B62I01000050002

RICHIESTA CHIARIMENTI

Richiesta chiarimenti del 18.07.2022 n. 1

Richiesta Chiarimento: premesso che - l'art.29 del D.L. 4/2022 prevede che "Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- la disposizione normativa suindicata, che si applica senza distinzione sia agli appalti di lavori sia alle forniture di beni e servizi, non ammette deroghe di alcun genere e tipo;

- in ossequio alla nuova normativa, con Delibera n. 154 del 16.3.2022, l'ANAC ha aggiornato il Bando Tipo

n. 1 inserendo, al punto 3.3, la clausola revisione prezzi;

- la clausola prevista all'art. 2 del capitolato d'appalto rubricata "oggetto dell'appalto" reca invece l'esclusione della revisione prezzi, indicando che in ogni caso il prezzo resterà fisso ed invariabile.

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'esclusione riportata nel suindicato art. 2 sia ILLEGITTIMA in quanto contraria ad una disposizione normativa che non ammette deroghe.

Ne deriva che la clausola in questione, se interpretata - nella prospettiva dell'Amministrazione - in termini di clausola di esclusione della revisione prezzi, verrebbe ritenuta nulla in quanto in contrasto con la richiamata norma imperativa, che preclude qualsiasi patto in deroga alla ammissibilità della revisione dei prezzi (vedasi TAR Lazio – Roma – sez. IV – con la sentenza del 21 aprile 2022 n. 4793.).

Pertanto, si richiede

- l'annullamento della clausola di invariabilità del prezzo (art. 2, commi 2, 3 e 4) presente sul Capitolato di Gara, e richiamata anche sugli altri documenti allegati alla procedura in oggetto per le ragioni sopra descritte;
- l'inserimento, in sostituzione della parte di clausola annullata, di una clausola di revisione dei prezzi che prenda come parametro di riferimento per misurare le variazioni del prezzo del gpl, i prezzi rilevati dalle Camere di Commercio¹;
- l'inserimento del diritto dell'operatore economico di richiedere una riconduzione ad equità/ una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni forniti, che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo di contratto in misura superiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Chiarimento: Preso atto della errata clausola contrattuale inserita nel Capitolato di gara posto a base d'asta, tenendo conto delle disposizioni dell'Art. 29 del D/Lgs 4 del 2022 e successive modifiche ed integrazioni, si dispone la modifica del Capitolato speciale d'appalto provvedendo alla pubblicazione del nuovo documento. Considerando la modifica sostanziale di tali atti di gara il RUP ritiene opportuno prorogare, al fine di consentire a tutti gli operatori economici la corretta valutazione della gara, il termine di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 29 luglio 2022.

F.to
Il RUP
Dott. Francesco MIRAGLIA